



Modello Organizzativo e di Controllo

dell'attività sportiva (M.O.C.) – Safeguarding

Approvato dal Consiglio Direttivo il 28/05/2024

Il presente documento descrive e regola il Modello Organizzativo e di Controllo (di seguito M.O.C.) dell'attività sportiva della nostra ASD e recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, seguendo le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Il Presidente

Sommario

1. Finalità · 2. Interessati · 3. Principi generali · 4. Responsabile del Safeguarding · 5. Comportamenti lesivi da segnalare · 6. Selezione dei collaboratori · 7. Uso dei locali e spazi per attività sportive · 8. Trasferte · 9. Inclusività · 10. Segnalazione comportamenti lesivi · 11. Sistema sanzionatorio · 12. Obblighi informativi · 13. Disposizioni finali

1. Finalità

Il presente documento rappresenta il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica CODIGORO VOLLEY e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, adeguandosi alle prescrizioni normative in vigore.

Il presente documento costituisce l'insieme di Principi e Regole che la nostra ASD si impegna a rispettare e a far rispettare al fine di perseguire:

- la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- la consapevolezza delle Persone in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l'individuazione e l'attuazione da parte del sodalizio di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, che riducano i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, specie nei confronti di minori;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e la tutela dei segnalanti;
- l'informazione sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione alle iniziative organizzate dalla nostra ASD nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

Normative di riferimento:

- D.lgs. n. 198/2006;
- D.lgs. n. 36/2021;
- D.lgs. n. 39/2021;
- disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.



La traduzione letterale di safeguarding è salvaguardia. Il Safeguarding Office è un nuovo organismo istituito presso la Federazione e nominato dal Consiglio Federale con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1.

2. Interessati

I soggetti tenuti al rispetto del presente M.O.C. sono:

- i Soci e i Tesserati della nostra ASD;
- tutti coloro che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con la nostra ASD (rapporti di lavoro, volontari, arbitri, genitori, ecc.).

3. Principi generali

I principi generali di comportamento sono contenuti nel documento Codice di Condotta.

4. Responsabile del Safeguarding

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, il nostro Consiglio Direttivo nomina un proprio Responsabile del Safeguarding. La carica dura lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Deve essere nominato tra persone tesserate di comprovata moralità e competenza che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile del Safeguarding, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile del Safeguarding può essere revocata anche prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dal nostro Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del Safeguarding è tenuto a:

- vigilare sulla corretta applicazione del M.O.C. e del Codice di Condotta da parte degli interessati (vedi par. 2);
- adottare autonomamente le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione in atto nella nostra ASD, nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- segnalare al Safeguarding Officer federale eventuali comportamenti lesivi e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza;
- valutare periodicamente l'adequatezza del M.O.C. e del Codice di Condotta ed eventualmente formulare al Consiglio Direttivo le proposte migliorative di aggiornamento.

La nomina del Responsabile del Safeguarding è divulgata tramite i nostri canali di comunicazione e comunque affissa presso la nostra sede, nonché viene comunicata al Safeguarding Office federale.

Responsabile del Safeguarding: Antonio Grassi · codigorovolley@gmail.com



5. Comportamenti lesivi da segnalare

Sono da segnalare al Responsabile del Safeguarding almeno i seguenti comportamenti inerenti abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

6. Selezione dei collaboratori

Prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, sia come lavoratore che come volontario, ad una persona al fine di svolgere attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, il Presidente della nostra ASD, adempiendo agli obblighi di legge, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare che tale soggetto non abbia subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del presente documento, si procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i collaboratori.

Il D.lgs. 36/2021, al comma 7 dell'art. 33, prevede che ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2014 in attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

7. Uso dei locali e spazi delle attività sportive

È sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione e in uso durante gli allenamenti e le sessioni di prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. In tali spazi sono predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'ASD: l'eventuale accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori è consentito solo previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per il tempo necessario per l'assistenza al proprio tesserato o tesserata.

In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso, esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico,



dirigente, collaboratore, eccetera).

8. Trasferte

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante previsto in precedenza (vedi paragrafo precedente).

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

9. Inclusività

La nostra ASD garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

In particolare si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati.

Inoltre ci impegniamo a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento.

10. Segnalazione comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, il fatto deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile del Safeguarding tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email **codigorovolley@gmail.com**, consultabile solo dal Responsabile. In caso di gravi comportamenti lesivi si devono notificare i fatti di cui si è venuti a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Associazione garantisce l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

11. Sistema sanzionatorio

I comportamenti tenuti dai collaboratori (vedi par. 2) in violazione delle disposizioni del presente M.O.C. e del Codice di Condotta, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, sono definiti illeciti disciplinari, per i quali possono essere comminate dal Consiglio Direttivo (su indicazione del Responsabile del Safeguarding) le seguenti sanzioni, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:



- richiamo scritto per mancanze lievi;
- allontanamento temporaneo o radiazione;
- sospensione di ogni compenso economico (se lavoratori sportivi);
- denuncia alle autorità nei casi più gravi di comportamenti lesivi.

Ogni decisione deve essere verbalizzata e comunicata nei modi opportuni al diretto interessato dalla sanzione.

12. Obblighi informativi

Il presente M.O.C. e il nominativo del Responsabile del Safeguarding sono pubblicati presso la nostra sede e le strutture che abbiamo in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale, e sono portati a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura un rapporto con la Società, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il Codice di Condotta viene distribuito personalmente ad ogni interessato (vedi par. 2) richiedendo una firma per ricevuta.

Il Responsabile del Safeguarding ha il compito di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti del proprio ruolo e del presente M.O.C., e di accertarsi del possesso del Codice di Condotta. È compito del Responsabile del Safeguarding fare informazione.

13. Disposizioni finali

Il presente documento e il Codice di Condotta sono riesaminati ed eventualmente aggiornati dal Consiglio Direttivo con cadenza almeno biennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI ed eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding.

Eventuali proposte di modifica al presente documento dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo e da questo approvate.

Il presente M.O.C. e il Codice di Condotta entrano in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente – Michele Farinelli